

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 06315/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6315 del 2019, proposto da Antonella Di Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 67;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice, Sottocommissione n. 17, Consorzio Interuniversitario Cineca non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Gianluca Mastromarino, Maria Veronica Cani, Giuseppe Posillico, Michele Iuliano non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

per l'annullamento

*previa assunzione di misura cautelare collegiale*

- a) del Decreto prot. n. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte nella quale esclude la ricorrente dalla prova orale e, in subordine, per la sua totalità;
- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del suindicato corso-concorso, nella parte nella quale esclude la ricorrente da tale successiva fase concorsuale e, in subordine, per la sua totalità;
- c) dei verbali delle Sottocommissioni della Commissione esaminatrice del suddetto corso-concorso, relativi alla correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente e, in subordine, quella sostenuta da tutti i candidati;
- d) della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata, sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (art. 13 D.M. n. 138 del 3/8/2017), dalla Commissione in seduta plenaria del corso-concorso in parola in data 25 gennaio 2019 ed allegata al verbale n. 3 della medesima Commissione, per i motivi appresso specificati;
- e) in subordine, dei decreti, n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, con il quale viene costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il

reclutamento dei dirigenti scolastici;

f) in subordine, del Decreto del 31/12/2018 n. 2080, e successive modificazioni, del Direttore Generale Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, con il quale viene integrata la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici, con la costituzione di n. 37 sottocommissioni esaminatrici, nella parte in vengono nominati i componenti che verranno indicati infra;

g) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, se e per quanto esistenti, i verbali relativi all'acquisizione degli elaborati della ricorrente e, in subordine, di tutti i candidati, sulla piattaforma del Cineca e quelli relativi alla trasmissione degli stessi elaborati alle varie Sottocommissioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l' istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso in questione nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
  - 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
  - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
  - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
  - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
  - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:
- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
  - d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

**P.Q.M.**

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 giugno 2019.

**Il Presidente**

**Giuseppe Sapon**

**IL SEGRETARIO**